

N. 05000/2013 REG.PROV.CAU.
N. 04483/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sull'istanza numero di registro generale 4483 del 2013, proposta da:
Regione Campania, in persona del Presidente pro-tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Marzocchella, con domicilio
eletto in Roma, via Poli n. 29;

contro

Comune di Frattamaggiore, in persona del sindaco pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Damiano, con domicilio
eletto presso avv. Ferruccio Auletta in Roma, via Balduina, n. 120/5

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato Sezione V n.
2831/2013, resa tra le parti nell'ambito del ricorso in appello n. 4483
proposto dal Comune di Frattamaggiore, concernente ingiunzione di
rimozione e smaltimento ad horas di rifiuti e bonifica area;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza cautelare n. 1831/2013 sopra citata di accoglimento della domanda cautelare presentata dal Comune appellante nell'ambito del ricorso numero registro generale 4483/2013 avverso la sentenza breve del T.A.R. Campania-Napoli – Sezione V, n. 2586/2013;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2013 il Cons. Sabato Malinconico e uditi per le parti gli avvocati avv. Francesco Nucara su delega dell'avv. Francesco Damiano e avv. Rosanna Panariello su delega dell'avv. Angelo Marzocchella;

Considerato che con l'istanza di annullamento o revoca proposta dalla Regione Campania, specificata in epigrafe, non risultano dedotti elementi tali da giustificare una valutazione diversa rispetto alle motivazioni esposte a fondamento della richiamata ordinanza n. 4483/2013, anche in considerazione del fatto che la richiedente Regione Campania si limita a ribadire pedissequamente da un lato che "tale stato di cose non consente alcuna misura atta a favorire l'abbandono di rifiuti da parte del proprietario dell'arenile danneggiato", dall'altro la mancanza di risorse.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
RESPINGE l'istanza richiamata in epigrafe (Ricorso numero 4483/2013).

Condanna la Regione istante al pagamento delle spese di giudizio a favore del Comune che fissa in complessivi euro 2.500,00.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 13

dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati

Mario Luigi Torsello, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Sabato Malinconico, Consigliere, Estensore

Antonio Bianchi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 16/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)